



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2020/445 della Commissione, del 15 ottobre 2019, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione** 1
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2020/446 della Commissione, del 15 ottobre 2019, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti** 3
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2020/447 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione dei criteri volti a stabilire le modalità per un'attenuazione adeguata del rischio di credito di controparte associato alle obbligazioni garantite e alle cartolarizzazioni, e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/2205 e (UE) 2016/1178 ⁽¹⁾** 5
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2020/448 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 per quanto riguarda la specificazione del trattamento dei derivati OTC in relazione a talune cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate a fini di copertura ⁽¹⁾** 8
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/449 della Commissione, del 25 marzo 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina** 11

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2020/450 della Commissione, del 22 gennaio 2020, relativa al regime di aiuti SA.29150 — 2010/C (ex 2010/NN) cui la Germania ha dato esecuzione concernente il riporto di perdite fiscali in caso di risanamento di imprese in difficoltà (*Sanierungsklausel*, clausola di risanamento) [notificata con il numero C(2020) 254] ⁽¹⁾** 14

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

★ Decisione di esecuzione (UE) 2020/451 della Commissione, del 26 marzo 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2020) 1985] ⁽¹⁾	23
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

★ Decisione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, del 26 marzo 2020, sulle norme interne per la limitazione di alcuni diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito del funzionamento dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale	46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/445 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2019

**che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Nel quadro della revisione intermedia di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ sono state riscontrate esigenze aggiuntive di finanziamento degli Stati membri nel settore dell'asilo, della migrazione e dell'integrazione.
- (2) La revisione intermedia ha individuato l'esigenza di fornire un adeguato sostegno finanziario per le strutture di accoglienza, di alloggio e di trattenimento, e i rispettivi servizi, destinati ai richiedenti protezione internazionale o ad altri cittadini di paesi terzi presenti in uno Stato membro che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso e/o di soggiorno in uno Stato membro, nonché per gli aiuti per l'alloggio a favore dei beneficiari di protezione internazionale.
- (3) L'allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 elenca otto azioni specifiche per le quali gli Stati membri possono ricevere finanziamenti aggiuntivi, sei delle quali sono azioni congiunte che coinvolgono più Stati membri.
- (4) Gli sviluppi politici e le esigenze di finanziamento individuati nel quadro della revisione intermedia non possono essere affrontati in modo adeguato mediante l'attuale elenco di azioni specifiche. Modificare tale elenco è pertanto la maniera migliore per soddisfare le necessità individuate in relazione agli obiettivi del Fondo Asilo, migrazione e integrazione.
- (5) La nuova azione specifica aggiunta all'allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 contribuirà a una gestione efficace dei flussi migratori. È in linea con l'obiettivo specifico di detto regolamento, enunciato all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), di migliorare la solidarietà fra gli Stati membri.
- (6) L'aggiunta di una nuova azione specifica che rispecchi i recenti sviluppi politici e soddisfi le esigenze di finanziamento degli Stati membri genererà un considerevole valore aggiunto, in quanto contribuirà ad attenuare la pressione sugli Stati maggiormente esposti ai flussi di migranti e richiedenti asilo e, di conseguenza, sull'Unione nel suo complesso.
- (7) Al fine di consentire la tempestiva applicazione di questa azione specifica e in considerazione delle urgenti necessità di finanziamento individuate, il regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (8) Il regolamento (UE) n. 516/2014 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

⁽¹⁾ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 è aggiunto il seguente punto 9:

«9. In Stati membri che fanno fronte a una pressione migratoria elevata e/o sproporzionata, la costituzione, lo sviluppo e il funzionamento di strutture adeguate di accoglienza, di alloggio e di trattenimento, e dei rispettivi servizi, per richiedenti protezione internazionale o cittadini di paesi terzi presenti in uno Stato membro che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso e/o di soggiorno, nonché aiuti per l'alloggio per beneficiari di protezione internazionale.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2019

Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/446 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2019

che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Nel quadro della revisione intermedia di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ sono state individuate esigenze aggiuntive di finanziamento degli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere.
- (2) La revisione intermedia ha individuato l'esigenza di fornire un adeguato sostegno finanziario alle attività di controllo di frontiera, in particolare nei punti di crisi quali definiti all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, come pure in altre zone di frontiera che si trovano a far fronte a un'analoga pressione migratoria elevata e sproporzionata, reale o potenziale.
- (3) L'elenco dell'allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014 comprende due azioni specifiche per le quali gli Stati membri possono ricevere finanziamenti aggiuntivi.
- (4) Il finanziamento di azioni volte a rafforzare le capacità di controllo delle frontiere e ad attuare il sistema basato sui punti di crisi o un sistema analogo non può essere adeguatamente erogato sulla base dell'attuale elenco di azioni specifiche. Pertanto, la revisione di tale elenco è il modo migliore per soddisfare le necessità individuate in relazione agli obiettivi del Fondo sicurezza interna - Frontiere e visti.
- (5) La nuova azione specifica che viene aggiunta all'allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014 contribuirà a garantire un livello di controllo efficace delle frontiere esterne dell'Unione. Essa è conforme all'obiettivo specifico di tale regolamento, indicato all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), di sostenere la gestione integrata delle frontiere agevolando l'accesso alla protezione internazionale a quanti ne necessitano.

⁽¹⁾ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

- (6) L'aggiunta di una nuova azione specifica che rispecchi i recenti sviluppi politici e soddisfi le esigenze di finanziamento degli Stati membri genererà un considerevole valore aggiunto, in quanto contribuirà ad attenuare la pressione sugli Stati maggiormente esposti ai flussi di migranti e richiedenti asilo e, di conseguenza, sull'Unione nel suo complesso.
- (7) Al fine di consentire la tempestiva applicazione di questa azione specifica e in considerazione delle urgenti necessità di finanziamento individuate, il regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 515/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014 è aggiunto il seguente punto 3:

- «3. Attività di controllo delle frontiere, quali verifiche e misure di sorveglianza delle frontiere in zone che si trovano a far fronte a una pressione migratoria elevata o sproporzionata reale e/o potenziale, comprese le attività relative all'istituzione, allo sviluppo e al funzionamento dei punti di crisi, come definite all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), nonché, ove necessario, il sostegno alle attività di gestione delle frontiere nei paesi terzi.

(*) Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2019

Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/447 DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 2019**

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione dei criteri volti a stabilire le modalità per un'attenuazione adeguata del rischio di credito di controparte associato alle obbligazioni garantite e alle cartolarizzazioni, e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/2205 e (UE) 2016/1178

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha modificato il regolamento (UE) n. 648/2012 per inserirvi talune condizioni alle quali i contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell'obbligazione garantita, in relazione a un'obbligazione garantita, o dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, possono essere esentati dall'obbligo di compensazione.
- (2) I regolamenti delegati (UE) 2015/2205 ⁽³⁾ e (UE) 2016/1178 ⁽⁴⁾ della Commissione contengono già una serie di condizioni alle quali i contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell'obbligazione garantita, in relazione a un'obbligazione garantita, possono essere esentati dall'obbligo di compensazione.
- (3) Vi è un certo grado di sostituibilità tra i contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell'obbligazione garantita, in relazione a un'obbligazione garantita, da un lato, e dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, dall'altro. Per evitare potenziali distorsioni o arbitraggi, il loro trattamento in relazione all'obbligo di compensazione dovrebbe essere coerente.
- (4) È pertanto opportuno, anche alla luce della modifica introdotta nel regolamento (UE) n. 648/2012 con il regolamento (UE) 2017/2402, eliminare dai regolamenti delegati (UE) 2015/2205 e (UE) 2016/1178 tutte le condizioni alle quali i contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell'obbligazione garantita, in relazione a un'obbligazione garantita, possono essere esentati dall'obbligo di compensazione e inserire dette condizioni in un nuovo regolamento delegato che contenga anche le condizioni alle quali i contratti derivati OTC conclusi dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, possono essere esentati dall'obbligo di compensazione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2015/2205 e (UE) 2016/1178.

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3).

- (6) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione europea dall'Autorità bancaria europea, dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
- (7) L'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento e ne hanno analizzato i potenziali costi e benefici. Le autorità europee di vigilanza hanno inoltre chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione e del gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali istituiti dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, e del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Criteria per determinare quali modalità previste dalle obbligazioni garantite consentano di attenuare il rischio di credito di controparte

Si considera che le modalità previste dalle obbligazioni garantite consentano un'attenuazione adeguata del rischio di credito di controparte se i contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell'obbligazione garantita, in relazione a un'obbligazione garantita, soddisfano tutti i seguenti criteri:

- sono registrati nel gruppo di copertura delle obbligazioni garantite conformemente alla legislazione nazionale in materia di obbligazioni garantite;
- non terminano in caso di risoluzione o insolvenza dell'emittente delle obbligazioni garantite o del gruppo di copertura;
- la controparte del contratto derivato OTC concluso con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite ha almeno il trattamento pari-passu rispetto ai possessori delle obbligazioni garantite, salvo nel caso in cui la controparte del contratto derivato OTC concluso con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite sia la parte insolvente o interessata ovvero rinunci al trattamento pari-passu;
- l'obbligazione garantita è soggetta a un obbligo regolamentare di collateralizzazione di almeno il 102 %.

Articolo 2

Criteria per determinare quali modalità previste dalle cartolarizzazioni consentano di attenuare il rischio di credito di controparte

Si considera che le modalità previste dalle cartolarizzazioni consentano un'attenuazione adeguata del rischio di credito di controparte se i contratti derivati OTC conclusi dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, soddisfano tutti i seguenti criteri:

- la controparte del derivato OTC concluso con la società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, ha almeno il trattamento pari-passu rispetto ai possessori del segmento con rango più elevato della cartolarizzazione, salvo nel caso in cui la controparte del derivato OTC concluso con la società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione alla cartolarizzazione, sia la parte insolvente o interessata;
- la società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione alla cartolarizzazione, a cui è associato il contratto derivato OTC, è soggetta, su base continuativa, a un livello di supporto di credito della nota di cartolarizzazione con rango più elevato pari ad almeno il 2 % delle note in essere.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

*Articolo 3***Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205**

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2205 è soppresso.

*Articolo 4***Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1178**

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1178 è soppresso.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/448 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2019****che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 per quanto riguarda la specificazione del trattamento dei derivati OTC in relazione a talune cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate a fini di copertura****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 648/2012 è stato modificato dall'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. La modifica è stata apportata per garantire che, per quanto riguarda i requisiti di margine per i derivati OTC non compensati a livello centrale, i derivati associati a obbligazioni garantite e i derivati associati a cartolarizzazioni siano trattati allo stesso modo. Poiché si basa sull'articolo 11, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 648/2012, il regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione ⁽³⁾ dovrebbe essere modificato per riflettere la modifica apportata al suddetto articolo e includere quindi norme sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale conclusi dalla società veicolo per la cartolarizzazione in relazione a una cartolarizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 11, paragrafo 15, quale modificato, del regolamento (UE) n. 648/2012, dette norme sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale conclusi dalla società veicolo per la cartolarizzazione in relazione a una cartolarizzazione dovrebbero tener conto degli ostacoli incontrati dalle società veicolo per la cartolarizzazione nel fornire garanzie. Le società veicolo per la cartolarizzazione, essendo in genere strutturate in modo da generare scarso eccesso di liquidità, hanno meno attività da utilizzare per lo scambio di garanzie. Questo impedisce alle società veicolo per la cartolarizzazione di scambiare garanzie in maniera pienamente conforme ai requisiti del regolamento delegato (UE) 2016/2251. Pertanto, nel rispetto di una serie di condizioni specifiche, le società veicolo per la cartolarizzazione in relazione a cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate non dovrebbero essere soggette all'obbligo di fornire garanzie. Si offrirebbe in tal modo una certa flessibilità alle società veicolo per la cartolarizzazione in relazione a cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, garantendo nel contempo che i rischi per le controparti siano limitati. Le società veicolo per la cartolarizzazione in relazione a cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate non sono tuttavia soggette ad alcun obbligo per quanto concerne la raccolta di garanzie dalle controparti e la loro successiva restituzione a scadenza. Le controparti delle società veicolo per la cartolarizzazione in relazione a cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate sono pertanto tenute a costituire il margine di variazione in contante. Esse dovrebbero avere diritto alla sua restituzione, parziale o totale, mentre le società veicolo per la cartolarizzazione dovrebbero essere tenute solamente a raccogliere il margine di variazione ricevuto in contante e a costituire il margine di variazione per l'importo ricevuto in contante. Ciò è in linea con il considerando 41 del regolamento (UE) 2017/2402, che fa riferimento alla necessità di garantire coerenza di trattamento tra derivati associati a obbligazioni garantite e derivati associati a cartolarizzazioni in relazione all'obbligo di compensazione e ai requisiti di margine per i derivati OTC non compensati a livello centrale.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/2251.
- (4) Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità bancaria europea, dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9).

- (5) L'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati hanno effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati e hanno chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione e del gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali istituiti dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, e del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/2251

Nel regolamento delegato (UE) 2016/2251 è inserito il seguente articolo 30 bis:

«Articolo 30 bis

Trattamento dei derivati in relazione a cartolarizzazioni a fini di copertura

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, e nei casi in cui sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nelle procedure di gestione del rischio le controparti possono prevedere quanto segue in relazione ai contratti derivati OTC conclusi da una società veicolo per la cartolarizzazione in relazione a una cartolarizzazione quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*) e che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012:

- a) la società veicolo per la cartolarizzazione non costituisce il margine di variazione, che però è raccolto in contante presso la controparte e restituito alla controparte quando è dovuto;
 - b) il margine iniziale non è costituito né raccolto.
2. Il paragrafo 1 si applica se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) la controparte del derivato OTC concluso con la società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, ha almeno il trattamento *pari-passu* rispetto ai possessori della nota di cartolarizzazione con rango più elevato, a condizione che la controparte non sia né la parte insolvente né quella interessata;
 - b) la società veicolo per la cartolarizzazione in relazione alla cartolarizzazione a cui è associato il contratto derivato OTC, è soggetta, su base continuativa, a un livello di supporto di credito della nota di cartolarizzazione con rango più elevato pari ad almeno il 2 % delle note in essere;
 - c) il paniere di compensazione non comprende i contratti derivati OTC non collegati alla cartolarizzazione.

(*) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).»

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/449 DELLA COMMISSIONE**del 25 marzo 2020****che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, lettera b),visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2020

*Per la Commissione
a nome della president
María Ángeles BENÍTEZ SALAS
Direttrice generale f. f.
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 90	Carcasse di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , presentazione 65 %, congelate	129,1	0	AR
0207 14 10	Pezzi disossati di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , congelati	221,8	24	AR
		198,3	31	BR
		267,8	10	CL
		222,3	23	TH
1602 32 11	Preparazioni non cotte di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i>	310,6	0	BR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).»

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2020/450 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2020

relativa al regime di aiuti SA.29150 — 2010/C (ex 2010/NN) cui la Germania ha dato esecuzione concernente il riporto di perdite fiscali in caso di risanamento di imprese in difficoltà (*Sanierungsklausel*, clausola di risanamento)

[notificata con il numero C(2020) 254]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni conformemente alla suddetta disposizione ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- 1) Con lettere del 5 agosto 2009 e del 30 settembre 2009 la Commissione ha chiesto alla Germania informazioni circa l'articolo 8c, della legge sulla tassazione delle società (*Körperschaftsteuergesetz*, di seguito: «KStG»). Il governo tedesco ha risposto con lettere datate 20 agosto 2009 e 5 novembre 2009. Con decisione del 24 febbraio 2010 (di seguito: «decisione di avvio»), la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in relazione all'articolo 8c, comma 1a, della KStG (clausola di risanamento).
- 2) La decisione di avvio è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato la Germania e gli interessati a presentare osservazioni.
- 3) Il governo tedesco ha ottemperato a tale invito con lettera del 9 aprile 2010.
- 4) Il 9 aprile 2010 e il 3 giugno 2010 si sono svolte a Bruxelles due riunioni con i rappresentanti della Germania. Il 2 luglio 2010 il governo tedesco ha trasmesso ulteriori informazioni. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni da parte di interessati.
- 5) Il 26 gennaio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/527/UE ⁽³⁾ (di seguito: la «decisione del 2011»), nella quale ha ritenuto che l'articolo 8c, comma 1a, KStG (clausola di risanamento) costituisca un regime di aiuti attuato illegalmente dalla Germania in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. La Commissione ha inoltre concluso che gli aiuti concessi a norma dell'articolo 8c, comma 1a, della KStG, erano incompatibili con il mercato interno, in particolare in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, come interpretato dal quadro di riferimento temporaneo comunitario ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ detti aiuti non potevano essere considerati compatibili, e ne ha quindi disposto il recupero.

⁽¹⁾ GU C 90 dell'8.4.2010, pag. 8.

⁽²⁾ GU C 90 dell'8.4.2010, pag. 8.

⁽³⁾ Decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società (KStG), *Sanierungsklausel* (GU L 235 del 10.9.2011, pag. 26).

⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (GU C 83 del 7.4.2009, pag. 1).

⁽⁵⁾ Ai sensi del quadro di riferimento temporaneo comunitario, gli aiuti sono considerati compatibili con il mercato interno a condizione che l'importo dell'aiuto non sia superiore a 500 000 EUR, che il beneficiario sia un'impresa che al 1° luglio 2008 non era in difficoltà e che siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui alla sezione 4.2.2 di tale quadro di riferimento.

- 6) A seguito della sua adozione, la decisione del 2011 è stata impugnata dalla Germania e da terzi ⁽⁶⁾. Il 4 febbraio 2016 il Tribunale ha respinto gli argomenti dei ricorrenti e ha confermato la decisione del 2011 ⁽⁷⁾.
- 7) La Germania e due potenziali beneficiari dell'aiuto (Heitkamp BauHolding GmbH e GFKL Financial Services AG) hanno impugnato le sentenze del Tribunale. Il 28 giugno 2018 la Corte ha annullato le sentenze del Tribunale e la decisione del 2011 ⁽⁸⁾. La Corte ha constatato che, nel contesto della valutazione della selettività dell'aiuto, la Commissione aveva considerato come quadro di riferimento soltanto la norma che vieta il riporto di perdite in caso di modifica dell'assetto azionario dell'impresa (articolo 8c, primo comma, della KStG) e non anche la disposizione generale sul riporto di perdite.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA/DELL'AIUTO

2.1. Contesto

- 8) In Germania le imprese sono tassate principalmente sulla base della legge sull'imposta sul reddito (*Einkommensteuergesetz*; di seguito «EStG») e della KStG. Ai sensi dell'articolo 10d, secondo comma, della EStG, le perdite registrate in un esercizio fiscale possono essere riportate; ciò significa che, in base al principio della capacità contributiva, gli utili imponibili degli esercizi fiscali successivi possono essere ridotti compensando le perdite pregresse fino a un milione di euro l'anno. Ai sensi dell'articolo 8, primo comma, della KStG, questa possibilità di riportare le perdite è applicabile anche alle imprese soggette all'imposta sulle società.
- 9) Tuttavia, secondo la Germania, la possibilità di effettuare tale riporto di perdite ha creato altresì un incentivo ad acquisire le cosiddette *Mantelgesellschaften* (imprese deficitarie o *empty-shell companies*), ovvero imprese che hanno già cessato ogni attività da lungo tempo, ma che continuano a presentare riporti di perdite.
- 10) In risposta all'acquisizione di queste società (di seguito: «operazioni di *Mantelkauf*»), nel 1997 il Bundestag (parlamento tedesco) ha limitato la possibilità di riportare le perdite, introducendo all'articolo 8, quarto comma, della KStG, la cosiddetta *Mantelkaufregelung* (disposizione relativa all'acquisizione di società deficitarie). Tale disposizione limitava il riporto delle perdite alle imprese che, sotto il profilo giuridico ed economico, erano identiche a quelle che avevano registrato perdite. Pur non definendo l'espressione di imprese «economicamente identiche», la disposizione citava un esempio negativo e due positivi:
- non sussisteva identità economica se più della metà delle quote veniva trasferita a un'impresa e quest'ultima proseguiva o riprendeva l'attività avvalendosi di un capitale d'esercizio prevalentemente nuovo;
 - al contrario, si era in presenza di identità economica se l'apporto di nuovo capitale d'esercizio mirava unicamente a risanare l'attività commerciale che aveva generato le perdite deducibili e se l'impresa, nei cinque anni successivi, proseguiva la propria attività commerciale a un livello che rispecchiava l'andamento generale dell'economia;
 - si era altresì in presenza di identità economica se l'acquirente, invece di apportare nuovo capitale d'esercizio, compensava le perdite registrate dall'impresa deficiente.
- 11) Gli ultimi due esempi sono stati generalmente designati come «clausola di risanamento» (*Sanierungsklausel*).
- 12) A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'articolo 8, quarto comma, della KStG, è stato abrogato dalla legge di riforma della tassazione delle società del 2008 ⁽⁹⁾.

⁽⁶⁾ Sono stati proposti 16 ricorsi di annullamento, uno dalla Germania (T-205/11) e 15 da potenziali beneficiari degli aiuti. Fatta eccezione per le cause T-287/11 e T-620/11, tutti i ricorsi sono stati respinti in quanto irricevibili.

⁽⁷⁾ Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2016, *Heitkamp BauHolding/Commissione*, T-287/11, ECLI:EU:T:2016:60; sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2016, *GFKL Financial Services/Commissione*, T-620/11, ECLI:EU:T:2016:59.

⁽⁸⁾ Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 giugno 2018, *Andres (faillite Heitkamp BauHolding)/Commissione*, C-203/16 P, ECLI:EU:C:2018:505; sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 giugno 2018, *Germania/Commissione*, C-208/16 P, ECLI:EU:C:2018:506; sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 giugno 2018, *Germania/Commissione*, C-209/16 P, ECLI:EU:C:2018:507; sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 giugno 2018, *Lowell Financial Services/Commissione*, C-219/16 P, ECLI:EU:C:2018:508.

⁽⁹⁾ *Unternehmensteuerreformgesetz* (legge di riforma della tassazione delle società) 2008, 14 agosto 2007, Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania (BGBl.) 2007, parte I, n. 40, pag. 1912.

- 13) Tale legge ha introdotto anche il nuovo articolo 8c, primo comma, della KStG, che rispetto al precedente articolo 8, quarto comma, della KStG limita in maniera più decisa la possibilità di riporto delle perdite in caso di modifica dell'assetto azionario. La nuova disposizione prevede quanto segue:
- le perdite non utilizzate non sono più deducibili integralmente, nel caso in cui più del 50 % del capitale sottoscritto, dei diritti di appartenenza, delle quote di partecipazione o dei diritti di voto di una società siano trasferiti ad un acquirente;
 - le perdite non utilizzate non sono più deducibili in maniera proporzionale in caso di trasferimento, entro cinque anni, di più del 25 % ma al massimo del 50 % del capitale sottoscritto, dei diritti di appartenenza, delle quote di partecipazione o dei diritti di voto.
- 14) Inizialmente, la nuova disposizione non prevedeva deroghe per imprese che erano contemporaneamente soggette a una modifica significativa della loro struttura proprietaria e di un risanamento.
- 15) Secondo la motivazione adottata dal Bundestag insieme alla legge di riforma della tassazione delle società 2008, l'articolo 8, quarto comma, della KStG è stato sostituito dall'articolo 8c, primo comma, della KStG con l'obiettivo di semplificare la normativa (dalla motivazione emerge che, nella prassi, l'applicazione dell'articolo 8, quarto comma, della KStG aveva sollevato un gran numero di questioni giuridiche complesse) e di contrastare gli abusi in maniera più mirata⁽¹⁰⁾. Il Bundestag era consapevole del fatto che, a seguito della riforma, non sarebbe più stato possibile alcun riporto di perdite nel caso di un risanamento di un'impresa in difficoltà associato a una modifica della struttura proprietaria della stessa. Ciò è stato tuttavia ritenuto accettabile, dal momento che, in situazioni del genere, le autorità fiscali avevano facoltà di rinunciare in base a considerazioni di equità a crediti fiscali anche in mancanza di una norma espressa nella KStG⁽¹¹⁾.

2.2. La misura

- 16) Nel giugno del 2009, all'articolo 8c della KStG, è stata inserita una nuova disposizione (articolo 8c, comma 1a, della KStG) concernente il mantenimento dei riporti di perdite in caso di acquisizione di imprese in difficoltà per finalità di risanamento. Tale modifica era parte di una legge tedesca per una migliore deducibilità delle spese sanitarie (*Bürgerentlastungsgesetzes Krankenversicherung*)⁽¹²⁾. In generale, anche questa nuova disposizione è designata come «clausola di risanamento» (*Sanierungsklausel*), ovvero (per distinguerla dalla disposizione precedente di cui all'articolo 8, quarto comma), come «nuova clausola di risanamento» (*neue Sanierungsklausel*).
- 17) Conformemente all'articolo 8c, comma 1a, della KStG, anche nel caso di acquisizione di quote ai sensi dell'articolo 8c, primo comma, della KStG, una società è autorizzata al riporto delle perdite alle seguenti condizioni:
- l'acquisizione di quote avviene al fine di risanare la società⁽¹³⁾;
 - al momento dell'acquisizione la società è insolvente o sovraindebitata oppure minacciata da insolvenza o sovraindebitamento⁽¹⁴⁾.
 - vengono mantenute le strutture essenziali dell'impresa, e ciò presuppone che:
 - la società rispetti un accordo aziendale interno che preveda norme relative al mantenimento dei posti di lavoro; oppure
 - sia conservato l'80 % dei posti di lavoro (calcolato in base al totale della spesa salariale) nei primi cinque anni che seguono l'acquisizione delle quote; oppure
 - nell'arco di dodici mesi venga effettuato un apporto considerevole di capitale d'esercizio o vengano estinti debiti non deteriorati; si considera che vi sia apporto considerevole di capitale d'esercizio quando il nuovo capitale d'esercizio corrisponde almeno al 25 % delle attività dell'esercizio precedente; le prestazioni della società di capitale, che hanno luogo nei tre anni successivi all'apporto del nuovo capitale d'esercizio, riducono il valore del capitale d'esercizio apportato;

⁽¹⁰⁾ Documento del Bundestag n. 16/4841, pag. 74.

⁽¹¹⁾ Documento del Bundestag n. 16/4841, pag. 76, con riferimento a una lettera del ministro federale delle Finanze del 27 marzo 2003 [Gazzetta tributaria della Repubblica federale di Germania (BStBl.) 2003, parte I, pag. 240].

⁽¹²⁾ *Gesetz zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen* (legge per una migliore deducibilità delle spese sanitarie, abbreviata in «*Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung*»), 16 giugno 2009, Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania 2009, parte I, n. 43, pag. 1959.

⁽¹³⁾ Il risanamento ha come obiettivo la riorganizzazione di una società e si tratta di una misura mirata a impedire o eliminare l'insolvenza o il sovraindebitamento. Di conseguenza, possono essere considerate solamente società che al momento dell'acquisizione delle quote sono insolventi o sovraindebitate oppure che sono minacciate da insolvenza o sovraindebitamento.

⁽¹⁴⁾ I termini «insolvenza», «minaccia di insolvenza» e «sovraindebitamento» sono definiti nel regolamento tedesco in materia di insolvenza (*Insolvenzordnung*, InsO), 5 ottobre 1994, Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania 1994, parte I, n. 70, pag. 2866. «Insolvenza» (articolo 17 dell'InsO): un debitore risulta insolvente quando non è in grado di far fronte ai propri obblighi di pagamento. «Minaccia di insolvenza» (articolo 18 dell'InsO): il debitore si trova di fronte a una minaccia di insolvenza quando presumibilmente non sarà in grado di far fronte ai propri obblighi di pagamento nel momento in cui questi si presenteranno. «Sovraindebitamento» (articolo 19 dell'InsO): si è in presenza di un sovraindebitamento se il patrimonio dell'impresa debitrice non copre più le passività esistenti, salvo il caso in cui la prosecuzione dell'impresa debitrice, date le circostanze, risulti prevalentemente probabile.

- il settore di attività resta invariato nei cinque anni successivi all'acquisizione di quote;
 - al momento dell'acquisizione delle quote l'impresa non ha cessato l'attività.
- 18) L'articolo 8c, comma 1a, della KStG, è entrato in vigore il 10 luglio 2009 con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2008.
- 19) L'articolo 8c, comma 1a, della KStG è stato originariamente introdotto come misura transitoria valida fino al 31 dicembre 2009. Tuttavia, il 22 dicembre 2009, nel quadro della legge per l'acceleramento della crescita economica 2009 (*Wachstumsbeschleunigungsgesetz*), il Bundestag ha approvato una disposizione che ha soppresso dalla KStG la clausola di caducità ⁽¹⁵⁾.
- 20) A tale proposito va sottolineato che le perdite riportate possono essere dedotte soltanto dagli utili realizzati dall'impresa da risanare. L'acquirente non può detrarre queste perdite dai propri utili. Ciò vale anche nel caso in cui l'acquirente abbia consolidato i propri debiti fiscali a livello di gruppo, dato che l'articolo 15, primo comma, punto 1, della KStG vieta il riporto delle perdite se una società fa parte di un aggregato di società tassato su base consolidata (*Organschaft*) ⁽¹⁶⁾. Tuttavia tali perdite non vengono prescritte conformemente al diritto fiscale tedesco sulla tassazione delle società; vengono soltanto «congelate» a livello di società e possono essere utilizzate quando quest'ultima non è più consolidata. Tali perdite «congelate» non sono soggette ad alcun termine per quanto concerne il riporto di perdite.
- 21) L'acquirente di una società da risanare è indirettamente avvantaggiato dell'articolo 8c, comma 1a, della KStG, dal momento che tale disposizione riduce l'onere fiscale della società risanata una volta portato a termine il risanamento. Inoltre, l'acquirente può trasferire in tutto o in parte le sue attività nella società rilevata e utilizzare così le perdite riportate.

3. LA DECISIONE DI AVVIO

- 22) Con lettera del 24 febbraio 2010, la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, in relazione alla misura di cui sopra (articolo 8c, comma 1a, della KStG).
- 23) Nella propria decisione di avvio la Commissione ha espresso il parere che l'articolo 8c, comma 1a, della KStG, operi una distinzione tra imprese finanziariamente sane che registrano perdite e imprese (eventualmente) insolventi o sovraindebitate, concedendo un vantaggio soltanto alle seconde. La Commissione ha ritenuto, in via preliminare, che la misura era selettiva e comportava un aiuto di Stato, in quanto sembrava che anche le altre condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE fossero soddisfatte. Inoltre, la Commissione ha infine dichiarato di avere dubbi sulla compatibilità della misura sia con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, come interpretato dal quadro di riferimento temporaneo comunitario, sia con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come interpretato dagli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione ⁽¹⁷⁾ e dagli (allora applicabili) orientamenti per gli aiuti regionali ⁽¹⁸⁾.
- 24) In seguito all'avvio del procedimento di indagine formale, il ministero federale delle Finanze tedesco ha dato disposizione alle autorità competenti di non applicare più l'articolo 8c, comma 1a, della KStG fino all'adozione di una decisione definitiva in materia da parte della Commissione e di comunicare alle imprese interessate che gli aiuti di Stato dovranno essere restituiti qualora la Commissione adotti una decisione negativa al riguardo ⁽¹⁹⁾.

4. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

- 25) La Germania ritiene che l'articolo 8c, comma 1a, della KStG, non costituisca aiuto di Stato per le tre ragioni seguenti:
- la misura è compatibile con il principio del creditore privato (cfr. sezione 4.1);
 - non è selettiva (cfr. sezione 4.2);
 - è giustificata in virtù della natura e della struttura del regime fiscale tedesco (cfr. sezione 4.3).

⁽¹⁵⁾ Articolo 2, terzo comma, lettera b, della legge per l'acceleramento della crescita economica (*Wachstumsbeschleunigungsgesetz*), 22 dicembre 2009, Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania 2009, parte I, n. 81, pag. 3950.

⁽¹⁶⁾ Cosiddette «perdite precedenti all'integrazione fiscale».

⁽¹⁷⁾ Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).

⁽¹⁸⁾ Comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2).

⁽¹⁹⁾ Lettera del 30 aprile 2010 del ministero federale delle Finanze alle autorità fiscali dei Länder (responsabili della riscossione delle imposte) (BMF del 30.4.2010 - IV C 2 - S 2745-a/08/10005:002), Gazzetta tributaria della Repubblica federale di Germania 2010, parte I, pag. 488.

- 26) La Germania afferma inoltre che la nuova clausola di risanamento prevista all'articolo 8c, comma 1a, della KStG, corrisponde in sostanza alla precedente clausola di risanamento di cui all'articolo 8, quarto comma, della medesima legge, rispetto alla quale la Commissione non ha mai sollevato obiezioni (cfr. sezione 4.4), e che norme fiscali analoghe esistono in numerosi altri Stati membri (cfr. sezione 4.5).

4.1. Compatibilità con il principio del creditore privato

- 27) Nella sua lettera del 2 luglio 2010 la Germania sostiene che il principio del creditore privato può essere applicato anche nell'ambito della riscossione di crediti fiscali o parafiscali ⁽²⁰⁾. A suo avviso, inoltre, la relazione esistente tra lo Stato tedesco e i suoi contribuenti è paragonabile a un rapporto contrattuale di durata indeterminata tra un creditore privato e un debitore sulla base, ad esempio, di un contratto di locazione o di lavoro. Secondo la Germania, un creditore privato vincolato da un contratto di durata indeterminata rinunciarebbe a una parte dei crediti futuri, se ciò consentisse all'impresa debitrice di essere rilevata da un'altra impresa in grado di assicurare la continuità contrattuale.

4.2. Assenza di selettività

- 28) Secondo la Germania, l'articolo 8c, comma 1a, della KStG, costituisce una misura di carattere generale, in quanto non è limitata ad un settore dell'economia, a imprese di determinate dimensioni o a una regione. Qualsiasi impresa può incorrere in difficoltà finanziarie senza responsabilità propria ed essere pertanto presa in considerazione per l'applicazione della normativa.
- 29) La Germania sottolinea che, nella sua comunicazione del 1998 sulla tassazione diretta delle imprese, la stessa Commissione ha affermato che misure di pura tecnica fiscale, quali ad esempio le disposizioni relative al riporto delle perdite, non sono selettive «purché si applichino indistintamente a tutte le imprese e tutte le produzioni» e che «[i] fatto che talune imprese o taluni settori beneficino più di altri di alcune di queste misure fiscali [...] non implica necessariamente che dette misure rientrino nel campo di applicazione delle regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato» ⁽²¹⁾.
- 30) La Germania ritiene che tali considerazioni siano particolarmente importanti per un trattamento vantaggioso dal punto di vista della ricerca e dello sviluppo, ma anche dei settori della protezione ambientale, della formazione e dell'occupazione. A suo giudizio, le misure fiscali a favore delle imprese che compiono sforzi particolari negli ambiti suddetti non sono selettive, dato che sono accessibili a tutte le imprese, anche se di fatto quelle che operano in determinati settori ne beneficiano più di altre. Secondo la Germania, ciò dovrebbe valere anche per le misure fiscali di cui beneficiano le imprese in difficoltà che vengono acquisite a fini di risanamento.
- 31) La Germania fa presente che la Corte di giustizia e il Tribunale dell'Unione europea avrebbero ammesso che un aiuto inteso esclusivamente a favore delle imprese in difficoltà può essere considerato in linea di massima come una misura generale di natura non selettiva. In questo contesto, la Germania cita innanzitutto la sentenza nella causa *DM Transport* ⁽²²⁾, nella quale, in merito alle facilità accordate in Belgio alle imprese in difficoltà, la Corte di giustizia ha statuito quanto segue:

«Il governo francese rileva come le agevolazioni di pagamento di contributi previdenziali non costituiscano aiuti statali quando siano riconosciute, a identiche condizioni, a qualsiasi impresa che abbia problemi di liquidità. Tale sembrerebbe infatti essere il caso del sistema istituito dalla disciplina belga. Al contrario, la Commissione asserisce che l'ONSS dispone di un potere discrezionale di concedere agevolazioni di pagamento.

Emerge dal tenore dell'articolo 92, n. 1, del trattato che esulano da questa disposizione i provvedimenti di carattere generale che non favoriscano solo talune imprese o produzioni. Per contro, allorché l'ente che concede vantaggi finanziari dispone di un potere discrezionale che gli consente di determinare i destinatari o le condizioni del provvedimento concesso, quest'ultimo non può considerarsi avere carattere generale (v., in tal senso, sentenza 26 settembre 1996, causa C-241/94, *Francia/Commissione*, Racc. pag. I-4551, punti 23 e 24).

Compete al giudice nazionale, nell'ambito della causa di cui è investito, determinare se il potere dell'ONSS di concedere agevolazioni di pagamento sia o no discrezionale e, ove non lo sia, accertare se le agevolazioni di pagamento concesse dall'ONSS abbiano carattere generale oppure favoriscano talune imprese.»

⁽²⁰⁾ A tale proposito le autorità tedesche fanno riferimento alla sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 settembre 2004, *Spagna/Commissione*, C-276/02, ECLI:EU:C:2004:521, punti 15 e 26, nonché alla sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 giugno 1999, *DM Transport*, C-256/97, ECLI:EU:C:1999:332, punti 22 e 25.

⁽²¹⁾ Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3), punti 13 e 14.

⁽²²⁾ Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 giugno 1999, *DM Transport*, C-256/97, ECLI:EU:C:1999:332, punti da 26 a 28.

- 32) Inoltre, la Germania cita la sentenza nella causa *HAMSA* ⁽²³⁾, nel contesto della quale la Spagna ha sostenuto che una misura non è selettiva in quanto si applica a tutte le imprese in difficoltà. Al riguardo il Tribunale di primo grado si è espresso nei seguenti termini:

«Nel caso di specie deve essere disatteso l'argomento che la ricorrente ed il Regno di Spagna traggono dal fatto che la legge spagnola del 26 luglio 1922 relativa alla cessazione dei pagamenti istituisce una procedura di carattere generale applicabile ad ogni impresa in difficoltà. È vero che questa legge non è destinata ad essere applicata in maniera selettiva a favore di determinate categorie di imprese o di settori di attività, occorre tuttavia constatare che le cancellazioni di debiti condannate dalla Commissione non derivano automaticamente dall'applicazione della detta legge, bensì dalla scelta discrezionale degli enti pubblici in questione. Orbene, secondo la giurisprudenza, allorché l'ente che concede vantaggi finanziari dispone di un potere discrezionale che gli consente di determinare i destinatari o le condizioni del provvedimento concesso, quest'ultimo non può considerarsi avere carattere generale (sentenza della Corte 29 giugno 1999, causa C-256/97, *DM Transport*, Racc. pag. I-3913, punto 27).»

- 33) La Germania afferma che, contrariamente alle misure oggetto delle cause *DM Transport* e *HAMSA*, l'articolo 8c, comma 1a, della KStG, non prevede alcun potere discrezionale per gli enti pubblici: l'applicazione della misura discende direttamente dalla legge. A giudizio delle autorità tedesche ne consegue che l'articolo 8c, comma 1a, della KStG, non è selettivo.
- 34) Le autorità tedesche sostengono inoltre che l'articolo 8c, comma 1a, della KStG è una disposizione del diritto fallimentare tedesco. In particolare, l'ammissibilità delle imprese si fonderebbe su nozioni quali «insolvenza», «minaccia di insolvenza» e «sovraindebitamento», definite nel regolamento tedesco in materia di insolvenza e riconosciute come motivi per presentare una domanda di insolvenza.
- 35) Per quanto concerne la selettività, la Germania giunge alla conclusione che, stando al ragionamento della Commissione, ogni riduzione fiscale costituisce un aiuto di Stato, anche se è applicabile in maniera generale; secondo la Germania questo punto di vista non è conforme al TFUE.

4.3. Giustificazione inerente alla natura o alla struttura del regime fiscale

- 36) La Germania ritiene che la deroga prevista all'articolo 8c, comma 1a, della KStG, sia giustificata dalla natura e dalla struttura interna del regime fiscale tedesco applicabile alle imprese. A suo giudizio, vi sarebbe una differenza obiettiva tra le imprese in difficoltà, che devono essere risanate, e le altre imprese, il che giustificherebbe un trattamento diverso delle imprese in difficoltà che sono rilevate a fini di risanamento. La Germania fonda il suo ragionamento su tre considerazioni.
- 37) In primo luogo, contrariamente alle imprese sane, che possono reperire fondi sul mercato dei capitali oppure cercare un acquirente, le imprese in difficoltà disporrebbero solo della seconda possibilità, dato che non sono in grado, né di reperire fondi da terzi sul mercato dei capitali, né di ottenere un credito bancario. Di conseguenza, le imprese in difficoltà perderebbero sistematicamente la possibilità di riportare le perdite, mentre le imprese sane potrebbero sempre avvalersi sia dell'apporto di capitali esterni sia della ricerca di un acquirente.
- 38) In secondo luogo, la Germania afferma che il senso e la finalità dell'articolo 8c, primo comma, della KStG, ovvero impedire le operazioni di *Mantelkauf*, non esclude la possibilità di riportare le perdite nei casi in cui l'acquisizione è effettuata ai fini del risanamento e non per motivi puramente di ottimizzazione fiscale. Se l'articolo 8c, comma 1a, della KStG, non prevedesse la limitazione relativa all'acquisizione di imprese in difficoltà finanziaria ai fini del risanamento, ovvero se fossero ammissibili anche altri tipi di acquisizione, la finalità della disposizione non potrebbe essere conseguita.
- 39) In terzo luogo, secondo la Germania l'articolo 8c, primo comma, della KStG, intende garantire che il prezzo di vendita delle partecipazioni dipenda unicamente dal valore economico dell'impresa e, ai fini dell'ottimizzazione fiscale, non incorpori anche il valore delle perdite accumulate. Per contro, qualora un'impresa in difficoltà sia acquisita per essere risanata, il valore delle eventuali perdite accumulate non è rilevante. A sostegno di questo ragionamento, la Germania ricorda che i revisori contabili non attribuiscono valore alle perdite eventualmente riportate da una società in situazione economica precaria per quanto concerne i libri contabili di imprese consolidate dal punto di vista fiscale.
- 40) Alla luce delle tre considerazioni che precedono, la Germania ritiene che, anche se, ad una prima analisi, l'articolo 8c, comma 1a, della KStG, risultasse di natura selettiva, sarebbe comunque giustificato in virtù della natura e della struttura del regime fiscale tedesco applicabile alle società.

⁽²³⁾ Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) dell'11 luglio 2002, *HAMSA/Commissione*, T-152/99, ECLI:EU:T:2002:188, punto 157.

4.4. Relazione tra la nuova e la vecchia clausola di risanamento

- 41) La Germania sottolinea che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'articolo 8c della KStG è stato sostituito da una disposizione analoga, ossia l'articolo 8, quarto comma, della KStG. Entrambe le disposizioni perseguivano il medesimo obiettivo, ovvero la prevenzione di operazioni di *Mantelkauf*.
- 42) La Germania ricorda che la Commissione non ha mai rilevato possibili problemi in merito all'articolo 8, quarto comma, della KStG e che tale disposizione non aveva quindi mai costituito un aiuto di Stato.
- 43) Per questo motivo la Germania ritiene che la posizione della Commissione a questo proposito non sia coerente.

4.5. Disposizioni analoghe presenti in altri regimi fiscali

- 44) Secondo la Germania, in numerosi altri Stati membri verrebbero applicate disposizioni analoghe all'articolo 8c, comma 1a, della KStG. Le autorità tedesche citano a titolo d'esempio il Belgio, la Finlandia, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e l'Austria. Nonostante le notevoli analogie esistenti tra i vari ordinamenti nazionali, la Commissione non ha adottato nessun provvedimento nei confronti di questi Stati membri in virtù delle competenze conferitele nel settore degli aiuti di Stato.
- 45) In risposta al considerando 34 della decisione di avvio, nella quale sono esposte le misure della Commissione in relazione al regime fiscale francese, la Germania sottolinea che il regime tedesco si differenzia da quello francese, in quanto quest'ultimo riguarda solo determinati settori dell'economia e prevede l'esenzione totale dall'imposta sulle società.

5. SVILUPPI SUCCESSIVI ALL'ADOZIONE E ALL'ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DEL 2011

- 46) In seguito all'adozione della decisione del 2011, la Germania ha sospeso l'applicazione della misura in attesa dell'emissione di una sentenza definitiva da parte del Tribunale o della Corte di giustizia ⁽²⁴⁾.
- 47) Il 29 marzo 2017 la Corte costituzionale federale ha dichiarato incostituzionale la prescrizione proporzionale delle perdite in caso di trasferimento tra il 25 % e il 50 % del capitale sottoscritto, dei diritti di appartenenza, delle quote di partecipazione o dei diritti di voto a norma dell'articolo 8c, primo comma, della KStG, e ha esortato il Bundestag a modificare la disposizione entro il 31 dicembre 2018 ⁽²⁵⁾. Il Bundestag ha soppresso quindi (con efficacia retroattiva a decorrere dal 21 dicembre 2007) la prescrizione proporzionale delle perdite in caso di trasferimento tra il 25 % e il 50 % del capitale sottoscritto, dei diritti di appartenenza, delle quote di partecipazione o dei diritti di voto e ha mantenuto soltanto la prescrizione totale delle perdite in caso di trasferimento di più del 50 % di tale capitale o di tali diritti a un'altra impresa ⁽²⁶⁾.
- 48) In seguito all'annullamento della decisione del 2011 da parte della Corte, l'11 dicembre 2018 (con efficacia retroattiva a decorrere dal 2008) la Germania ha reintrodotta la clausola di risanamento (articolo 8c, comma 1a, della KStG) ⁽²⁷⁾.

6. VALUTAZIONE DELLA MISURA

- 49) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- 50) La qualifica di una misura come aiuto ai sensi di tale disposizione presuppone che vengano soddisfatte le seguenti condizioni: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio a un'impresa; iii) tale vantaggio deve essere selettivo; e iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
- 51) Affinché una misura si qualifichi come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, occorre che tutte e quattro le condizioni siano soddisfatte cumulativamente. La Commissione valuta innanzitutto se è stato concesso un vantaggio selettivo.

⁽²⁴⁾ Articolo 4, secondo comma, lettera a) (che modifica l'articolo 34, comma 7c, della KStG) della legge di recepimento della direttiva sul recupero dei crediti e che modifica disposizioni fiscali), 7 dicembre 2011, Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania 2011, parte I, n. 64, pag. 2592.

⁽²⁵⁾ Decisione della Corte costituzionale federale del 29 marzo 2017 – 2 BvL 6/11 – https://www.bundesverfassungsgericht.de/e/ls20170329_2bv1000611.html.

⁽²⁶⁾ Articolo 6, secondo comma (che modifica l'articolo 8c, primo comma, della KStG), della legge sulla prevenzione della mancata riscossione dell'imposta sulla cifra d'affari nel commercio di beni via Internet e che modifica altre disposizioni fiscali, 11 dicembre 2018, Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania 2018, parte I, n. 45, pag. 2338.

⁽²⁷⁾ Articolo 6, sesto comma, lettera b) (che modifica l'articolo 34, sesto comma, della KStG), della legge sulla prevenzione della mancata riscossione dell'imposta sulla cifra d'affari nel commercio di beni via Internet e che modifica altre disposizioni fiscali.

- 52) Per stabilire se è stato concesso un vantaggio occorre sostanzialmente effettuare un raffronto tra la situazione finanziaria in cui l'impresa si trova in seguito alla misura e quella in cui essa si troverebbe in assenza della misura ⁽²⁸⁾.
- 53) Nel caso di misure fiscali, per dimostrare l'esistenza di un eventuale vantaggio fiscale occorre, in particolare, esaminare se il trattamento fiscale di un'impresa conferisca alla stessa un vantaggio rispetto al regime fiscale generale o «normale» ⁽²⁹⁾. Di conseguenza, la valutazione del vantaggio è strettamente connessa a quella della selettività (nel cui ambito viene esaminata anche l'esistenza di un trattamento fiscale speciale in relazione alle norme fiscali generali).
- 54) Secondo la costante giurisprudenza ⁽³⁰⁾, la valutazione della selettività materiale di una misura fiscale presuppone tre fasi. Innanzitutto, occorre individuare e valutare il regime generale o «normale» (di seguito: il «sistema di riferimento») in vigore nello Stato membro interessato. In secondo luogo, tale regime fiscale generale o «normale» viene utilizzato per valutare e stabilire se il beneficio concesso dalla misura fiscale in questione è selettivo. A tale fine occorre dimostrare che la misura si discosta dal regime generale in quanto introduce distinzioni tra operatori economici che si trovano in una situazione fattuale e giuridica comparabile per quanto riguarda l'obiettivo perseguito da tale regime. In terzo luogo, in presenza di un simile scostamento, occorre valutare se esso risulti dalla natura o dalla struttura del regime fiscale nel quale si inserisce e, di conseguenza, se esso possa essere giustificato da tale natura o struttura. In questo contesto, spetta allo Stato membro dimostrare che il trattamento fiscale differenziato discende direttamente dai principi basilari o informatori di detto ordinamento.
- 55) Nel caso di specie, dalle sentenze della Corte ⁽³¹⁾ si evince che il sistema di riferimento è costituito dalle norme in materia di tassazione delle società applicabili in via generale a tutte le imprese in Germania e che comprendono la disposizione generale concernente il riporto delle perdite (articolo 8, primo comma, della KStG). L'obiettivo di tali norme consiste nel generare entrate per il bilancio tassando gli utili delle imprese in conformità con il principio della capacità contributiva.
- 56) L'articolo 8, primo comma, della KStG (in combinato disposto con l'articolo 10d dell'ESTG) prevede che le imprese soggette all'imposta sulle società possano riportare le perdite registrate in un esercizio fiscale (fino ad un importo massimo di un milione di euro) ad esercizi fiscali successivi per fini fiscali.
- 57) Al punto 102 della sentenza nella causa *Andres* ⁽³²⁾, la Corte ha constatato che la norma sulla prescrizione delle perdite consiste di per sé in una deroga alla norma del riporto delle perdite e che l'esame complessivo del contenuto di tali disposizioni avrebbe dovuto consentire di rilevare che la clausola di risanamento aveva l'effetto di definire una situazione rientrante nella norma generale del riporto delle perdite.
- 58) In ragione delle circostanze particolari del caso di specie, non occorre determinare se le norme destinate ad evitare gli abusi costituiscano parte del sistema di riferimento, in quanto, secondo l'analisi della Corte, sembra in ogni caso impossibile constatare che la clausola di risanamento sia in contrasto con l'obiettivo di tali norme ⁽³³⁾ e si discosti dalle stesse ⁽³⁴⁾.
- 59) Per stabilire se la clausola di risanamento (articolo 8c, comma 1a, della KStG) costituisca un vantaggio selettivo, la Commissione deve valutare se la misura fiscale controversa deroghi al regime generale in quanto introduce delle distinzioni tra operatori economici che, alla luce dell'obiettivo perseguito dal regime fiscale generale, si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga.

⁽²⁸⁾ Sentenza della Corte del 2 luglio 1974, *Repubblica Italiana/Commissione*, 173/73, ECLI:EU:C:1974:71, punto 17.

⁽²⁹⁾ Cfr. ad esempio: sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 dicembre 2005, *Unicredito Italiano*, C-148/04, ECLI:EU:C:2005:774, punti da 50 a 52; sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'8 dicembre 2011, *France Télécom SA/Commissione*, C-81/10 P, ECLI:EU:C:2011:811, punto 24.

⁽³⁰⁾ Cfr. ad esempio: sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 settembre 2011, *Paint Graphos e a.*, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, ECLI:EU:C:2011:550, punti 49 e 71; sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2016, *Commissione/World Duty Free Group e Commissione/Banco Santander e Santusa*, C-20/15 P e C-21/15 P, ECLI:EU:C:2016:981, punti 57 e 58.

⁽³¹⁾ Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 giugno 2018, *Andres (faillite Heitkamp BauHolding)/Commissione*, C-203/16 P, ECLI:EU:C:2018:505; sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 giugno 2018, *Germania/Commissione*, C-208/16 P, ECLI:EU:C:2018:506; sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 giugno 2018, *Germania/Commissione*, C-209/16 P, ECLI:EU:C:2018:507; sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 giugno 2018, *Lowell Financial Services/Commissione*, C-219/16 P, ECLI:EU:C:2018:508.

⁽³²⁾ Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 giugno 2018, *Andres (faillite Heitkamp BauHolding)/Commissione*, C-203/16 P, ECLI:EU:C:2018:505.

⁽³³⁾ Obiettivo che consisterebbe nell'impedire alle imprese di ridurre indebitamente la loro base imponibile utilizzando i riporti delle perdite di *Mantelgesellschaften*.

⁽³⁴⁾ Inoltre, è stato sostenuto che l'obbligo imposto dalla clausola di risanamento di preservare le strutture operative e le operazioni essenziali dell'impresa escluderebbe eventuali abusi.

- 60) Poiché l'articolo 8c, comma 1a, della KStG consente un riporto delle perdite alle imprese che sono insolventi o sovraindebitate (o soggette a minaccia di insolvenza o sovraindebitamento) e vengono risanate, la misura non costituisce una deroga alla norma generale in materia di riporto delle perdite (articolo 8, primo comma, della KStG).
- 61) La Commissione conclude pertanto che l'articolo 8c, comma 1a, della KStG, non conferisce alcun vantaggio selettivo alle imprese che rientrano nel suo campo di applicazione.
- 62) Alla luce di quanto precede, non è necessario trattare gli ulteriori argomenti addotti dalla Germania a sostegno dell'assenza di un vantaggio selettivo. Non è neppure necessario esaminare le altre condizioni richieste affinché una misura possa qualificarsi come aiuto di Stato, dal momento che tutte e quattro le condizioni previste dall'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE devono essere soddisfatte cumulativamente.

7. CONCLUSIONE

- 63) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che l'articolo 8c, comma 1a, della KStG, (clausola di risanamento) non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La norma concernente il riporto delle perdite fiscali nel caso delle imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 8c, comma 1a, della KStG (clausola di risanamento) non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2020

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Vicepresidente esecutiva

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/451 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 2020****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri***[notificata con il numero C(2020) 1985]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia in suini domestici o selvatici (gli Stati membri interessati). L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/397 della Commissione ⁽⁵⁾, a seguito dei casi di peste suina africana rilevati nei suini in Romania e in Polonia.
- (2) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/397 si sono verificati nuovi casi di peste suina africana in suini domestici e selvatici in Polonia e in suini selvatici in Ungheria.
- (3) Nel mese di marzo 2020 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nel distretto di Nowa Sól in Polonia, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. La presenza di tale focolaio di peste suina africana in suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza tale zona della Polonia attualmente elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, in cui si è manifestato questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe essere ora elencata nella parte III, anziché nella parte II, di detto allegato.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/397 della Commissione, del 12 marzo 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 77 del 13.3.2020, pag. 5).

- (4) Sempre nel marzo 2020 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Głogów in Polonia, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situata nelle immediate vicinanze di una zona elencata nella parte I di tale allegato. Questo caso di peste suina africana rilevato in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza tale zona della Polonia attualmente elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, ma che è situata nelle immediate vicinanze della zona elencata nella parte II dell'allegato colpita da questo recente caso di peste suina africana nel distretto di Głogów, dovrebbe ora essere menzionata nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.
- (5) Nel marzo 2020 sono stati inoltre rilevati diversi casi di peste suina africana in suini selvatici nella provincia di Nógrád in Ungheria, in zone attualmente elencate nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte I di detto allegato. Questi casi di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza tali zone dell'Ungheria elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, che sono situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte II colpite da questi recenti casi di peste suina africana, dovrebbero ora essere menzionate nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.
- (6) A seguito di questi recenti casi di peste suina africana in suini domestici e selvatici in Polonia e in Ungheria, e tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione, la regionalizzazione in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Inoltre sono state riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (7) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi nell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Polonia e in Ungheria e che tali zone siano debitamente inserite nell'elenco di cui all'allegato, parti II e III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato, parti I, II e III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (8) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche apportate all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE I

1. Belgio

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

— the area is delimited clockwise by:

— Frontière avec la France,

— Rue Mersinhat,

— La N818jusque son intersection avec la N83,

— La N83 jusque son intersection avec la N884,

— La N884 jusque son intersection avec la N824,

— La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

— Le Routeux,

— Rue d'Orgéo,

— Rue de la Vierre,

— Rue du Bout-d'en-Bas,

— Rue Sous l'Eglise,

— Rue Notre-Dame,

— Rue du Centre,

— La N845 jusque son intersection avec la N85,

— La N85 jusque son intersection avec la N40,

— La N40 jusque son intersection avec la N802,

— La N802 jusque son intersection avec la N825,

— La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

— La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

— N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

— Rue du Tombois,

— Rue Du Pierroy,

— Rue Saint-Orban,

— Rue Saint-Aubain,

— Rue des Cottages,

— Rue de Relune,

— Rue de Rulune,

— Route de l'Ermitage,

— N87: Route de Habay,

— Chemin des Ecoliers,

— Le Routy,

— Rue Burgknapp,

— Rue de la Halte,

— Rue du Centre,

— Rue de l'Eglise,

- Rue du Marquisat,
- Rue de la Carrière,
- Rue de la Lorraine,
- Rue du Beynert,
- Millewée,
- Rue du Tram,
- Millewée,
- N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,
- Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,
- Frontière avec la France,
- La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,
- La N871 jusque son intersection avec la N88,
- La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,
- La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,
- La N811 jusque son intersection avec la N88,
- La N88 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,
- La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,
- La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,
- La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,
- La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,
- Rue du Fet,
- Rue de l'Accord jusque son intersection avec N801,
- N801 jusque son intersection avec Le Sart,
- Le Sart,
- La Fosse du Loup,
- Les Chanvières,
- La Roquignole,
- Hosseuse,
- Rue de Neufchâteau,
- Rue Grande,
- La N894 jusque son intersection avec la N85,
- La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Hiiu maakond.

3. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950950, 950960, 950970, 951050, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150, 956160 és 956450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

- Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,
- Csongrád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 902650, 902660, 902670, 902750, 903650, 903750, 903850, 904250, 904350, 904950, 904960, 905070, 905150, 905250 és 905260 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye 250850, 250950, 251050, 251150, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 251950, 252050, 252150, 252250, 252550, 252650 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye 553250, 553260, 553350, 553750, 553850 és 553910 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580050, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 855650 és 855660 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Pāvilostas novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,
- Grobiņas novads,
- Rucavas novada Dunikas pagasts.

5. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos,
- Kretingos rajono savivaldybės: Imbarės, Kartenos ir Kūlupėnų seniūnijos,
- Plungės rajono savivaldybės: Kulių, Nausodžio, Plungės miesto ir Šateikių seniūnijos,
- Skuodo rajono savivaldybės: Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Skuodo miestoseniūnijos.

6. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,
- gminy Janowiec Kościelny, Janowo i Kozłowo w powiecie nidzickim,

- powiat działdowski,
 - gminy Łukta, Miłomłyn, Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,
 - gminy Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim,
- w województwie podlaskim:
- gminy Kulesze Kościelne, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
 - gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
 - powiat zambrowski,
- w województwie mazowieckim:
- powiat ostrołęcki,
 - powiat miejski Ostrołęka,
 - gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biała w powiecie plockim,
 - powiat miejski Płock,
 - powiat sierpecki,
 - powiat żuromiński,
 - gminy Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,
 - gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,
 - powiat przasnyski,
 - powiat makowski,
 - gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
 - gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
 - gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, i część gminy Iłża położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 w powiecie radomskim,
 - powiat miejski Radom,
 - powiat szydłowiecki,
 - powiat gostyniński,
- w województwie podkarpackim:
- gmina Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,
 - gminy Laszki, Radymno z miastem Radymno, część gminy Wiązownica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 i gmina wiejska Jarosław w powiecie jarosławskim,
 - gminy Przeworsk z miastem Przeworsk, Gać Jawornik Polski, Kańczuga, Tryńcza i Zarzecze w powiecie przeworskim,
 - powiat łańcucki,
 - gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
 - gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska i Raniżów– w powiecie kolbuszowskim gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim,
- w województwie świętokrzyskim:
- powiat opatowski,
 - powiat sandomierski,
 - gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,

- gmina Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,
- gminy Brody i Mirzec w powiecie starachowickim,
- powiat ostrowiecki,
- gminy Gowarczów, Końskie i Stąporków w powiecie koneckim,

w województwie łódzkim:

- gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąšno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,
- gminy Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka i Regnów w powiecie rawskim,
- powiat skierniewicki,
- powiat miejski Skierniewice,
- gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,
- gminy Czerniewice, Inowódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

w województwie pomorskim:

- gminy Ostaszewo, Stegna, Sztutow, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7, i dalej przez drogę nr 502 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr S7 do północnej granicy gminy w powiecie nowodworskim,
- gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,
- gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,
- powiat gdański,
- Miasto Gdańsk,
- powiat tczewski,
- powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

- gminy Maszewo i Gubin z miastem Gubin w powiecie krośnieńskim,
- gminy Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel w powiecie międzyrzeckim,
- gmina Lubrza, Łągów, część gminy Zbąszynek położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Szczaniec położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie świebodzińskim,
- gmina Cybinka w powiecie słubickim,
- część gminy Torzym położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie sulęcińskim,

w województwie dolnośląskim:

- gminy Bolesławiec z miastem Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,
- gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,
- gminy Chocianów, Radwanice, Przemków i część gminy Polkowice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 331 w powiecie polkowickim,
- gmina Jemielno, Niechlów i Góra w powiecie górowskim,
- gmina Rudna i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

w województwie wielkopolskim:

- gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Świąciechowa, Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,
- powiat miejski Leszno,
- powiat nowotomyski,

- gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i Kamieniec w powiecie grodziskim,
- gminy Stęszew i Buk w powiecie poznańskim,
- powiat kościański.

7. Slovacchia

Le seguenti zone della Slovacchia:

- the whole district of Vranov nad Topľou,
- the whole district of Humenné,
- the whole district of Snina,
- the whole district of Sobrance,
- the whole district of Košice-mesto,
- in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske,
- in the district of Košice - okolie, the whole municipalities not included in Part II.

8. Grecia

Le seguenti zone della Grecia:

- in the regional unit of Drama:
 - the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),
 - the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),
 - the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),
 - the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),
- in the regional unit of Xanthi:
 - the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),
 - the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinós and Oraio and (in Myki municipality),
 - the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),
- in the regional unit of Rodopi:
 - the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),
 - the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),
 - the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),
 - the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),
- in the regional unit of Evros:
 - the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavroklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),
 - the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrotá, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),
 - the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

- in the regional unit of Serres:
 - the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),
 - the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),
 - the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

PARTE II

1. Belgio

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

- the area is delimited clockwise by:
 - La frontière avec la France au niveau de Florenville,
 - La N85 jusque son intersection avec la N894 au niveau de Florenville,
 - La N894 jusque son intersection avec la rue Grande,
 - La rue Grande jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,
 - La rue de Neufchâteau jusque son intersection avec Hosseuse,
 - Hosseuse,
 - La Roquignole,
 - Les Chanvières,
 - La Fosse du Loup,
 - Le Sart,
 - La N801 jusque son intersection avec la rue de l'Accord,
 - La rue de l'Accord,
 - La rue du Fet,
 - La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,
 - La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,
 - La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,
 - La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,
 - La N88 jusque son intersection avec la N811,
 - La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,
 - La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,
 - La N88 jusque son intersection avec la N871,
 - La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,
 - La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2. Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

- the whole region of Haskovo,
- the whole region of Yambol,
- the whole region of Stara Zagora,
- the whole region of Pernik,

- the whole region of Kyustendil,
- the whole region of Plovdiv,
- the whole region of Pazardzhik,
- the whole region of Smolyan,
- the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.

3. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Békés megye 950850, 950860, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953510, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900950, 900960, 901050, 901150, 901450, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 903950, 903960, 904050, 904060, 904150, 904450, 904460, 904550 és 904650, 904750, 904760, 904850, 904860, 905050, 905060, 905080, 905350, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703350, 703360, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705150, 705250, 705350, 705450, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye: 252350, 252450, 252460, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 és 253450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553650 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

- Pest megye 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 853560, 853650, 854150, 854250, 854350, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855750, 855850, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250, 857550, 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Ādažu novads,
- Aizputes novads,
- Aglonas novads,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,
- Alojās novads,
- Alsungas novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Apes novads,
- Auces novads,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltinavas novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Brocēnu novads,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads,
- Cesvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novads,
- Dobeles novads,
- Dundagas novads,
- Durbes novads,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novads,
- Gulbenes novads,

- Iecavas novads,
- Ikšķiles novads,
- Ilūkstes novads,
- Inčukalna novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novads,
- Kandavas novads,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novads,
- Krustpils novads,
- Kuldīgas novads,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novads,
- Pārgaujas novads,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novads,
- Priekules novads,
- Priekuļu novads,
- Raunas novads,
- republikas pilsēta Daugavpils,

- republikas pilsēta Jelgava,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novads,
- Riebiņu novads,
- Rojas novads,
- Ropažu novads,
- Rugāju novads,
- Rundāles novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Salaspils novads,
- Saldus novads,
- Saulkrastu novads,
- Sējas novads,
- Siguldas novads,
- Skrīveru novads,
- Skrundas novads,
- Smiltenes novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Strenču novads,
- Talsu novads,
- Tērvetes novads,
- Tukuma novads,
- Vaiņodes novads,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vārkavas novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads,
- Ventpils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,
- Viesītes novads,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

6. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Akmenės rajono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,
- Kelmės rajono savivaldybė,
- Kėdainių rajono savivaldybė,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė: Degučių, Marijampolės, Mokolų, Liudvinavo ir Narto seniūnijos,
- Mažeikių rajono savivaldybė,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pagėgių savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Rietavo savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos,
- Plungės rajono savivaldybė: Babrungo, Alsėdžių, Žlibinų, Stalgėnų, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Barstyčių, Ylakių, Notėnų ir Šačių seniūnijos,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,

- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

7. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Młynary, Markusy, Rychliki i Tolkmicko w powiecie elbląskim,
- powiat miejski Elbląg,
- powiat gołdapski,
- gmina Wieliczki w powiecie oleckim,
- powiat piski,
- gmina Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim,
- gminy Biskupiec, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda, Świątki, Olsztynek i miasto Olsztyn oraz część gminy Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,
- gmina Miłakowo, część gminy Małdyty położona na południowy – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga i część gminy Morąg położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,
- część gminy Ryn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową łączącą miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,
- gminy Braniewo i miasto Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia oraz część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
- gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Kreliekiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

- gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,
 - gmina Nidzica w powiecie nidzickim,
 - gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczywieńskim,
 - powiat mrągowski,
 - gmina Zalewo w powiecie iławskim,
- w województwie podlaskim:
- gminy Rudka, Brańsk z miastem Brańsk, i część gminy Boćki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,
 - powiat grajewski,
 - powiat moniecki,
 - powiat sejneński,
 - gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,
 - powiat miejski Łomża,
 - gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,
 - gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,
 - gminy Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,
 - powiat kolneński z miastem Kolno,
 - gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady, Choroszcz i część gminy Poświętne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,
 - powiat suwalski,
 - powiat miejski Suwałki,
 - powiat augustowski,
 - powiat sokólski,
 - powiat miejski Białystok,
- w województwie mazowieckim:
- powiat siedlecki,
 - powiat miejski Siedlce,
 - gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
 - powiat węgrowski,
 - powiat łosicki,
 - gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymień-Ośrodek i część gminy Gliniojeck położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,
 - powiat sochaczewski,
 - powiat zwolenński,
 - gminy Garbatka – Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,
 - powiat lipski,
 - gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew, część gminy Wolanów położona na północ od drogi nr 12 i część gminy Iłża położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 w powiecie radomskim,
 - gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,
 - powiat nowodworski,

- powiat płoński,
 - gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
 - powiat wołomiński,
 - część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
 - gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Piława, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,
 - gmina Boguty – Pianki w powiecie ostrowskim,
 - gminy Stupsk, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,
 - powiat otwocki,
 - powiat warszawski zachodni,
 - powiat legionowski,
 - powiat piaseczyński,
 - powiat pruszkowski,
 - powiat grójecki,
 - powiat grodziski,
 - powiat żyrardowski,
 - gminy Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim,
 - powiat przysuski,
 - powiat miejski Warszawa,
- w województwie lubelskim:
- powiat bialski,
 - powiat miejski Biała Podlaska,
 - gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszczka, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny i Tarnogród, część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,
 - powiat janowski,
 - powiat puławski,
 - powiat rycki,
 - gminy Krzywda, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,
 - gminy Bychawa, Jabłonna, Krzczonów, Garbów Strzyżewice, Wysokie, Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Konopnica, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,
 - gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,
 - gmina Fajstławice, część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
 - powiat hrubieszowski,
 - gminy Krynice, Rachanie, Tarnawatka, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,
 - gminy Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Ruda – Huta, Sawin, Wojsławice, Żmudź w powiecie chełmskim,
 - powiat miejski Chełm,

- gmina Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, Grabowiec, część gminy Zwierzyniec położona na południowy-wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 858 i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,
 - powiat miejski Zamość,
 - powiat kraśnicki,
 - powiat opolski,
 - gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Podedwórze, Sosnowica w powiecie parczewskim,
 - gminy Hanna, Stary Brus, Wola Uhruska, Wiryki, gmina wiejska Włodawa oraz część gminy Hańsk położona na wschód od linii wyznaczonej od drogi nr 819 w powiecie włodawskim,
 - gmina Kąkolewnica, Komarówka Podlaska i Ulan Majorat w powiecie radzyńskim,
- w województwie podkarpackim:
- powiat stalowowolski,
 - gminy Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,
 - gminy Adamówka i Sieniawa w powiecie przeworskim,
 - część gminy Wiązownica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 w powiecie jarosławskim,
 - gmina Kamień, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
 - gminy Cmolas i Majdan Królewski w powiecie kolbuszowskim,
 - powiat leżajski,
 - powiat niżański,
 - powiat tarnobrzeski,
- w województwie pomorskim:
- gminy Dzierżgoń i Stary Dzierżgoń w powiecie sztumskim,
 - gmina Stare Pole w powiecie malborskim,
 - część gminy Nowy Dwór Gdański położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 oraz przez drogę nr 502 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr S7 do północnej granicy gminy w powiecie nowodworskim,
- w województwie świętokrzyskim:
- gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,
- w województwie lubuskim:
- powiat wschowski,
 - gminy Bobrowice, Bytnica, Dąbie i Krosno Odrzańskie w powiecie krośnieńskim,
 - gminy Bytom Odrzański, Kolsko, Nowe Miasteczko, Siedlisko oraz część gminy Kozuchów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Miocin Dolny do zachodniej granicy gminy w powiecie nowosolskim,
 - gminy Babimost, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów oraz część gminy Bojadła położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy w powiecie zielonogórskim,
 - powiat żarski ,
 - powiat żagański ,
 - gmina Skąpe, część gminy Zbąszynek położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Szczaniec położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie świebodzińskim,

w województwie dolnośląskim:

- powiat głogowski,
- gmina Gaworzycze i Grębocice w powiecie polkowickim,

w województwie wielkopolskim:

- powiat wolsztyński,
- gminy Rakoniewice i Wielichowo w powiecie grodziskim,
- gmina Wijewo w powiecie leszczyńskim,

w województwie łódzkim:

- gminy Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,
- gmina Sadkowice w powiecie rawskim.

8. Slovacchia

Le seguenti zone della Slovacchia:

- in the district of Košice – okolie, the whole municipalities of Belza, Bidovce, Blažice, Bohdanovce, Byster, Čaña, Ďurďošik, Ďurkov, Geča, Gyňov, Haniska, Kalša, Kechnec, Kokšov- Bakša, Košická Polianka, Košický Klečenov, Milhošť, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Nižný Čaj, Nižný Olčvár, Nový Salaš, Olšovany, Rákoš, Ruskov, Seňa, Skároš, Sokoľany, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj, Vyšný Olčvár, Zdoňa and Ždaňa,
- the whole district of Trebišov,
- in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not already included in Part I.

9. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Județul Bistrița-Năsăud,
- Județul Suceava.

PARTE III

1. Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

- the whole region of Blagoevgrad,
- the whole region of Dobrich,
- the whole region of Gabrovo,
- the whole region of Kardzhali,
- the whole region of Lovech,
- the whole region of Montana,
- the whole region of Pleven,
- the whole region of Razgrad,
- the whole region of Ruse,
- the whole region of Shumen,
- the whole region of Silistra,
- the whole region of Sliven,
- the whole region of Sofia city,
- the whole region of Sofia Province,
- the whole region of Targovishte,
- the whole region of Vidin,

- the whole region of Varna,
- the whole region of Veliko Tarnovo,
- the whole region of Vratza,
- in Burgas region:
 - the whole municipality of Burgas,
 - the whole municipality of Kameno,
 - the whole municipality of Malko Tarnovo,
 - the whole municipality of Primorsko,
 - the whole municipality of Sozopol,
 - the whole municipality of Sredets,
 - the whole municipality of Tsarevo,
 - the whole municipality of Sungurlare,
 - the whole municipality of Ruen,
 - the whole municipality of Aytos.

2. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,
- Birštono savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,
- Kazlų Rudos savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,
- Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,
- Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

3. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Bisztynek, Sępólno i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,
- gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,
- gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
- gmina Stare Juchy w powiecie elckim,
- część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
- część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga, część gminy Małdyty położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,
- gminy Godkowo i Pasłęk w powiecie elbląskim,

- gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,
- powiat węgorzewski,
- gminy Krukłanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,
- gminy Jeziorany, Kolno, Dywity, Dobre Miasto i część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

w województwie podlaskim:

- gminy Orla, Wyszki, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,
- gminy Łapy, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, część gminy Poświętne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,
- gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,
- gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,
- gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

w województwie mazowieckim:

- gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeczki Wisły w powiecie garwolińskim,
- powiat miński,
- gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,
- gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Gliniojeck położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,
- część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,
- gmina Nur w powiecie ostrowskim,
- gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,
- gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

w województwie lubelskim:

- gminy Bełzec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,
- gminy Wierzbica, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze w powiecie chełmskim,
- gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Krańcyszyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,
- gmina Stary Zamość, Radecznicza, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz, część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Zwierzyniec położona na północny-zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 858 powiecie zamojskim,
- część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,
- gmina Urszulin i część gminy Hańsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819 w powiecie włodawskim,
- powiat łęczyński,
- gmina Trawniki w powiecie świdnickim,
- gminy Adamów, Serokomla, Wojcieszków w powiecie łukowskim,
- gminy Milanów, Parczew, Siemień w powiecie parczewskim,
- gminy Borki, Czemierniki, Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski, Wohyń w powiecie radzyńskim,

- powiat lubartowski,
- gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,
- gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,
- powiat miejski Lublin,

w województwie podkarpackim:

- gmina Narol w powiecie lubaczowskim,

w województwie lubuskim:

- gminy Nowa Sól i miasto Nowa Sól, Otyń oraz część gminy Kożuchów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy w powiecie nowosolskim,
- gminy Zabór oraz część gminy Bojadła położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy w powiecie zielonogórskim,
- powiat miejski Zielona Góra.

4. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Zona oraşului Bucureşti,
- Judeţul Constanţa,
- Judeţul Satu Mare,
- Judeţul Tulcea,
- Judeţul Bacău,
- Judeţul Bihor,
- Judeţul Brăila,
- Judeţul Buzău,
- Judeţul Călăraşi,
- Judeţul Dâmboviţa,
- Judeţul Galaţi,
- Judeţul Giurgiu,
- Judeţul Ialomiţa,
- Judeţul Ilfov,
- Judeţul Prahova,
- Judeţul Sălaj,
- Judeţul Vaslui,
- Judeţul Vrancea,
- Judeţul Teleorman,
- Judeţul Mehedinţi,
- Judeţul Gorj,
- Judeţul Argeş,
- Judeţul Olt,
- Judeţul Dolj,
- Judeţul Arad,
- Judeţul Timiş,

- Județul Covasna,
- Județul Brașov,
- Județul Botoșani,
- Județul Vâlcea,
- Județul Iași,
- Județul Hunedoara,
- Județul Alba,
- Județul Sibiu,
- Județul Caraș-Severin,
- Județul Neamț,
- Județul Harghita,
- Județul Mureș,
- Județul Cluj,
- Județului Maramureș.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»
-

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

del 26 marzo 2020

sulle norme interne per la limitazione di alcuni diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito del funzionamento dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea ⁽²⁾, in particolare l'articolo 153,

visto il regolamento interno del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, in particolare l'articolo 9,

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati del 18 dicembre 2019,

considerando quanto segue:

- (1) L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale («l'Ufficio») svolge le proprie attività in conformità del regolamento (UE) 2017/1001.
- (2) Conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, le limitazioni nell'applicazione degli articoli da 14 a 22 e degli articoli 35 e 36, nonché dell'articolo 4 del medesimo regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 22, dovrebbero basarsi sulle norme interne che saranno adottate dall'Ufficio, qualora non si fondino su atti giuridici adottati sulla base dei trattati.
- (3) Tali norme interne, comprese le relative disposizioni sulla valutazione della necessità e della proporzionalità di una limitazione, non si applicano qualora un atto giuridico adottato sulla base dei trattati preveda una limitazione dei diritti degli interessati.
- (4) Laddove eserciti le proprie funzioni rispetto ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, l'Ufficio dovrebbe valutare se sia applicabile una delle deroghe previste in tale regolamento.
- (5) Nel quadro del suo funzionamento amministrativo, l'Ufficio può essere costretto a limitare i diritti degli interessati in base all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725.
- (6) L'Ufficio, rappresentato dal suo Direttore esecutivo, agisce in qualità di titolare del trattamento, indipendentemente dalle ulteriori deleghe di tale ruolo all'interno dell'Ufficio per riflettere le responsabilità operative delle specifiche attività di trattamento dei dati personali.
- (7) I dati personali sono conservati in modo sicuro in un ambiente elettronico o in formato cartaceo, impedendo l'accesso illecito o il trasferimento dei dati a persone che non hanno necessità di venirne a conoscenza. I dati personali trattati sono conservati come specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy o nei registri dell'Ufficio.

⁽¹⁾ GUL 295 del 21.11.2018, pag. 39.

⁽²⁾ GUL 154, del 16.6.2017, pag. 1.

- (8) Tali norme interne dovrebbero applicarsi a tutte le operazioni di trattamento dei dati svolte dall'Ufficio nel contesto di indagini amministrative, procedimenti disciplinari, procedure in materia di denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) relative a casi di molestia, trattamento di reclami e di dati medici, conduzione di audit interni, indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, nonché indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE).
- (9) Nei casi in cui si applichino tali norme interne, l'Ufficio deve fornire giustificazioni che spieghino il motivo per cui tali limitazioni siano strettamente necessarie e proporzionate in una società democratica e rispettino l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali.
- (10) In questo quadro, l'Ufficio è tenuto a rispettare, nella misura più ampia possibile, i diritti fondamentali degli interessati durante i citati procedimenti, in particolare quelli che riguardano il diritto di comunicare informazioni, il diritto di accesso e rettifica, il diritto di cancellazione e di limitazione del trattamento, il diritto di comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati o il diritto alla riservatezza delle comunicazioni come sancito nel regolamento (UE) 2018/1725.
- (11) L'Ufficio dovrebbe monitorare periodicamente se le condizioni che giustificano la limitazione continuano ad applicarsi e revocare la limitazione non appena queste cessino di sussistere.
- (12) Il titolare del trattamento dovrebbe informare il responsabile della protezione dei dati in merito a ogni limitazione applicata ai diritti degli interessati, nonché in merito a quando la limitazione viene revocata o rivista.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente decisione stabilisce le norme relative alle condizioni alle quali l'Ufficio, nel quadro delle proprie operazioni di trattamento dei dati di cui al paragrafo 2, può limitare l'applicazione dei diritti sanciti negli articoli 4, da 14 a 21, 35 e 36 del regolamento (UE) 2018/1725, in base all'articolo 25 dello stesso.

2. Nel quadro del funzionamento amministrativo dell'Ufficio, la presente decisione si applica al trattamento di dati personali da parte dell'Ufficio ai fini di: indagini amministrative, procedimenti disciplinari, procedure in materia di denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) relative a casi di molestia, trattamento di reclami, trattamento di dati e/o fascicoli medici, conduzione di audit interni, indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, nonché indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE).

La presente decisione si applica alle operazioni di trattamento dei dati avviate e svolte dall'Ufficio, anche anteriormente all'avvio delle procedure di cui sopra, nel corso del loro svolgimento e durante il monitoraggio del controllo del relativo esito. Essa si applica anche all'assistenza e alla cooperazione fornita dall'Ufficio, al di fuori delle sue procedure amministrative, all'OLAF, alle autorità competenti degli Stati membri e/o ad altre autorità competenti.

3. Le categorie di dati interessate sono i dati controllati (dati «oggettivi» quali dati d'identificazione, recapiti, dati professionali, dettagli amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e/o dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso, quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all'oggetto del procedimento o dell'attività).

4. Laddove eserciti le proprie funzioni rispetto ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, l'Ufficio valuta se sia applicabile una delle deroghe previste in tale regolamento.

5. Fatte salve le condizioni stabilite nella presente decisione, le limitazioni si possono applicare ai seguenti diritti: comunicazione di informazioni agli interessati, diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati o riservatezza delle comunicazioni elettroniche.

Articolo 2

Specifiche del titolare del trattamento e garanzie

1. L'Ufficio predispose le seguenti garanzie per prevenire abusi, accessi o trasferimenti illeciti:
 - a) i documenti cartacei sono tenuti in armadi sicuri e accessibili soltanto al personale autorizzato;
 - b) tutti i dati elettronici sono memorizzati in un'applicazione informatica sicura conformemente agli standard di sicurezza dell'Ufficio e in specifiche cartelle elettroniche accessibili unicamente al personale autorizzato. Sono disposti appropriati livelli di accesso su base individuale;
 - c) i sistemi informatici e le relative banche dati devono avere meccanismi per verificare l'identità dell'utente nell'ambito di un sistema di accesso SSO (Single Sign On) ed essere collegati automaticamente all'ID dell'utente e alla password. Gli account degli utenti finali devono essere unici, personali e non trasferibili e la condivisione degli account degli utenti è rigorosamente vietata. I registri elettronici sono conservati in maniera sicura per tutelare la riservatezza e la segretezza dei dati contenuti;
 - d) tutte le persone che hanno accesso ai dati hanno l'obbligo di riservatezza.
2. Il titolare delle operazioni di trattamento è l'Ufficio, rappresentato dal suo Direttore esecutivo, il quale può delegare la funzione di titolare. Gli interessati sono informati riguardo al titolare del trattamento delegato attraverso comunicazioni sulla protezione dei dati o registri pubblicati sul sito Internet e/o sull'Intranet dell'Ufficio.
3. Il periodo di conservazione dei dati personali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, non deve superare quanto specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy o nei registri di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Al termine del periodo di conservazione, le informazioni relative al caso, compresi i dati personali, sono cancellate, rese anonime o trasferite agli archivi storici.
4. Qualora l'Ufficio consideri di applicare una limitazione, si valuta il rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare rispetto al rischio per i diritti e le libertà degli altri interessati e al rischio di ostacolare la finalità delle operazioni di trattamento. I rischi per i diritti e le libertà dell'interessato riguardano principalmente, ma non esclusivamente, i rischi legati alla reputazione e i rischi per il diritto di difesa e il diritto di essere ascoltato.

Articolo 3

Limitazioni

1. L'Ufficio pubblica sul proprio sito Internet e/o sull'Intranet le comunicazioni relative alle protezioni dei dati, le informative sulla privacy e/o i registri ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725, informando tutti gli interessati riguardo alle sue attività in materia di trattamento dei loro dati personali e ai loro diritti nel quadro di una determinata procedura, nonché informazioni sulle potenziali limitazioni di tali diritti. Tali informazioni riguardano i diritti che possono essere limitati, i motivi e la durata potenziale della limitazione.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, ove pertinente, l'Ufficio assicura che gli interessati siano informati singolarmente in una forma adeguata. L'Ufficio può altresì informarli singolarmente in merito ai loro diritti riguardanti le limitazioni attuali o future.
3. Qualsiasi limitazione avviata dall'Ufficio è applicabile esclusivamente al fine di salvaguardare le finalità elencate all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725:
 - a) la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica o la difesa degli Stati membri;
 - b) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la relativa prevenzione;
 - c) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione o un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;
 - d) la sicurezza interna delle istituzioni e degli organi dell'Unione, inclusa quella delle loro reti di comunicazione elettronica;

- e) la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;
- f) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
- g) una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a) a c);
- h) la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
- i) l'esecuzione delle azioni di diritto civile.

4. In particolare, quando l'Ufficio applica limitazioni nel contesto di:

- a) indagini amministrative e procedimenti disciplinari, le limitazioni possono basarsi sull'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), e), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725;
- b) procedure in materia di denunce di irregolarità, le limitazioni possono basarsi sull'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1725;
- c) procedure relative a casi di molestia (formali e informali), le limitazioni possono basarsi sull'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1725;
- d) trattamento di reclami, le limitazioni possono basarsi sull'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), e), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725;
- e) trattamento di dati medici, le limitazioni possono basarsi sull'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1725;
- f) audit interni, le limitazioni possono basarsi sull'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725;
- g) indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, le limitazioni possono basarsi sull'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725;
- h) indagini sulla sicurezza informatica (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE), le limitazioni possono basarsi sull'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), d), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725.

5. Le eventuali limitazioni devono essere necessarie e proporzionate tenuto conto in particolare dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e devono rispettare l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in una società democratica.

Se si considera l'applicazione di limitazioni, si effettua una verifica della necessità e della proporzionalità sulla base delle presenti norme. Tale procedura è documentata mediante una nota di valutazione interna al fine di rendere conto del proprio operato ed è effettuata caso per caso. La verifica è effettuata anche nel contesto del riesame dell'applicazione di una limitazione.

Le limitazioni sono revocate non appena le condizioni che le giustificano cessino di sussistere. In particolare, laddove si ritenga che l'esercizio del diritto ristretto non annullerebbe più l'effetto della limitazione imposta o lederebbe i diritti e le libertà di altri interessati.

6. In aggiunta, all'Ufficio può essere richiesto di scambiare dati personali di interessati con i servizi della Commissione o altre istituzioni, organi e organismi dell'UE, autorità competenti degli Stati membri o altre autorità competenti di paesi terzi o organizzazioni internazionali, ad esempio:

- a) quando i servizi della Commissione o altre istituzioni, organi e organismi dell'UE limitano i propri obblighi e l'esercizio dei diritti di tali interessati sulla base di altri atti previsti dall'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 o conformemente al capo IX di detto regolamento oppure sulla base degli atti costitutivi di altre istituzioni, organi e organismi dell'UE;

- b) quando le autorità competenti degli Stati membri limitano i propri obblighi e l'esercizio dei diritti di tali interessati sulla base dei motivi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, o a norma delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafo 3, o dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

Laddove lo scambio di dati personali sia avviato da un'altra autorità, l'Ufficio non applica alcuna limitazione e le informazioni relative al caso, inclusi i dati personali, sono cancellate o rese anonime dall'Ufficio alla trasmissione dei dati richiesti a tale autorità.

7. Le annotazioni delle limitazioni e, se del caso, la documentazione contenente gli elementi di fatto e di diritto che ne sono alla base sono messe a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati su richiesta.

Articolo 4

Revisione da parte del responsabile della protezione dei dati

1. L'Ufficio informa senza indebito ritardo il proprio responsabile della protezione dei dati (il «RPD») ogniqualvolta il titolare del trattamento limita l'applicazione dei diritti degli interessati, revoca la limitazione o riveda il periodo di limitazione a norma della presente decisione. Il titolare del trattamento fornisce al responsabile della protezione dei dati l'accesso al registro che contiene la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione e documenta nel registro la data in cui ha informato il RPD.
2. Il responsabile della protezione dei dati può richiedere per iscritto al titolare del trattamento di riesaminare l'applicazione delle limitazioni. Il titolare del trattamento informa per iscritto il responsabile della protezione dei dati circa l'esito del riesame richiesto.
3. La partecipazione del responsabile della protezione dei dati alla procedura di limitazione, compresi gli scambi di informazioni, deve essere adeguatamente documentata.

Articolo 5

Comunicazione di informazioni agli interessati

1. In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, la comunicazione di informazioni può essere limitata dal titolare del trattamento, ove necessario e proporzionato, nel contesto delle operazioni di trattamento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione. In particolare, la comunicazione di informazioni può essere rinviata, omessa o negata qualora pregiudichi l'effetto dell'operazione di trattamento.
2. Laddove limiti, integralmente o in parte, la comunicazione di informazioni ai sensi del paragrafo 1, l'Ufficio documenta in una nota di valutazione interna i motivi della limitazione, compresa una valutazione della necessità, della proporzionalità della durata della limitazione.
3. La limitazione di cui al paragrafo 1 continua ad applicarsi finché i motivi che la giustificano restano applicabili.

Qualora i motivi della limitazione non siano più applicabili, l'Ufficio fornisce all'interessato le informazioni sulle ragioni principali della limitazione. Contestualmente, l'Ufficio informa l'interessato della possibilità di presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

4. L'Ufficio riesamina l'applicazione della limitazione almeno una volta all'anno e alla chiusura della procedura pertinente. Successivamente il titolare del trattamento valuta su base annuale la necessità di mantenere eventuali limitazioni.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

*Articolo 6***Diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento da parte dell'interessato**

1. In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento può essere limitato dal titolare del trattamento, ove necessario e proporzionato, nel contesto delle operazioni di trattamento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione. Le disposizioni di cui al presente articolo 6 non si applicano al diritto di accesso a dati e/o fascicoli medici, per il quale sono fornite esplicitamente norme specifiche al seguente articolo 7.
2. Laddove gli interessati chiedano di esercitare il proprio diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento in merito ai propri dati personali trattati nell'ambito di uno o più casi specifici o di una particolare operazione di trattamento, l'Ufficio limita la propria valutazione della richiesta esclusivamente a tali dati personali.
3. Allorché limita, integralmente o in parte, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento, l'Ufficio procede nel modo seguente:
 - a) informa l'interessato, nella propria risposta alla richiesta, in merito alla limitazione applicata e ai principali motivi della stessa, come pure alla possibilità di presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
 - b) registra in una nota di valutazione interna i motivi della limitazione, compresa una valutazione della necessità, della proporzionalità della limitazione e della sua durata.

In conformità dell'articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725, la comunicazione di informazioni di cui alla lettera a) può essere rinviata, omessa o negata qualora pregiudichi l'effetto della limitazione.

4. L'Ufficio riesamina l'applicazione della limitazione dei diritti degli interessati almeno una volta all'anno e alla chiusura della procedura pertinente. Successivamente, su richiesta degli interessati, il titolare del trattamento riesamina la necessità di mantenere la limitazione.

*Articolo 7***Diritto di accesso a dati e/o fascicoli medici**

1. La limitazione del diritto di accesso degli interessati ai propri dati e/o fascicoli medici richiede disposizioni specifiche definite al presente articolo.
2. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti del presente articolo, l'Ufficio può limitare il diritto dell'interessato di accedere direttamente a dati e/o fascicoli medici personali a carattere psicologico o psichiatrico che lo riguardano e che sono trattati dall'Ufficio, laddove l'accesso a tali dati potrebbe rappresentare un rischio per la salute dell'interessato. Tale limitazione deve essere proporzionata a quanto strettamente necessario per proteggere l'interessato.
3. L'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 2 è consentito a un medico di scelta dell'interessato.
4. In tal caso l'interessato, su richiesta, è rimborsato dal servizio medico per la parte del costo della consultazione con il medico che ha avuto accesso ai dati e/o fascicoli medici, che non è stata rimborsata dal regime comune di assicurazione malattia (RCAM). Il rimborso non può eccedere la differenza tra il massimale fissato nelle disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche ⁽⁹⁾ e l'importo rimborsato all'interessato da RCAM in conformità di tali disposizioni.
5. Tale rimborso da parte del servizio medico è soggetto alla condizione che l'accesso agli stessi dati e/o fascicoli non sia già stato concesso.
6. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti del presente articolo, l'Ufficio può limitare, caso per caso, il diritto dell'interessato di accedere ai propri dati e/o fascicoli medici personali in possesso dell'Ufficio, in particolare se l'esercizio di tale diritto pregiudica i diritti e le libertà dell'interessato o di altri interessati.

⁽⁹⁾ Decisione C(2007) 3195 della Commissione, del 2 luglio 2007, che adotta le disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche.

7. Laddove gli interessati chiedano di esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali trattati nel contesto di uno o più casi specifici o di una particolare operazione di trattamento, l'Ufficio limita la propria valutazione della richiesta esclusivamente a tali dati personali.

8. Qualora si limiti, integralmente o in parte, il diritto di accesso a dati e/o fascicoli medici personali da parte degli interessati, l'Ufficio procede nel modo seguente:

- a) informa l'interessato, nella propria risposta alla richiesta, in merito alla limitazione applicata e ai principali motivi della stessa, come pure alla possibilità di presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
- b) registra in una nota di valutazione interna i motivi della limitazione, compresa una valutazione della necessità, della proporzionalità della limitazione e della sua durata, dichiarando in particolare in che modo l'esercizio del diritto comporterebbe un rischio per la salute dell'interessato o pregiudicherebbe i diritti e le libertà dell'interessato o di altri interessati.

In conformità dell'articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725, la comunicazione di informazioni di cui alla lettera a) può essere rinviata, omessa o negata qualora pregiudichi l'effetto della limitazione.

9. Le limitazioni di cui ai precedenti paragrafi 2 e 6 continuano ad applicarsi finché sussistono i motivi che le giustificano. Quando i motivi di una limitazione cessano di applicarsi, su richiesta degli interessati, il titolare del trattamento riesamina la necessità di mantenere la limitazione.

Articolo 8

Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato e riservatezza delle comunicazioni elettroniche

1. In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto alla comunicazione di una violazione dei dati personali può essere limitato dal titolare del trattamento, ove necessario e appropriato, nel contesto delle operazioni di trattamento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione. Tale diritto non può tuttavia essere limitato nel contesto delle procedure relative a casi di molestia.

2. In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche può essere limitato dal titolare del trattamento, ove necessario e appropriato, nel contesto delle operazioni di trattamento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione.

3. Qualora l'Ufficio limiti la comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato o la riservatezza delle comunicazioni elettroniche di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2018/1725, si applica l'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, della presente decisione.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto ad Alicante, il 26 marzo 2020

*Per l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà
intellettuale*

Jorma HANSKI

Il presidente del Consiglio di amministrazione

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT